

## **L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 <sup>(1)</sup>.**

### **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale <sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 settembre 1991, n. 59.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 1294*.

#### **Art. 12**

##### *Modalità di raccolta.*

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di **non più di due cani** per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione <sup>(41)</sup>.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole <sup>(42)</sup>.

3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso <sup>(43)</sup>.

---

(41) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

---

### **Art. 13** **Calendario.**

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti <sup>(44)</sup>:

a) *Tuber magnatum* (tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) *Tuber melanosporum*:

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) *Tuber aestivum*:

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura,

dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina <sup>(45)</sup>;

d) *Tuber uncinatum*:

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) *Tuber brumale* e sua varietà *moschatum*:

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) *Tuber albidum* (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina <sup>(46)</sup>;

g) *Tuber macrosporum*:

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

h) Tuber mesentericum:

dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone <sup>(47)</sup>.

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*articolo 2 della legge n. 752 del 1985*, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute <sup>(48)</sup>.

4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla *legge n. 752 del 1985*, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate <sup>(49)</sup>.

---

(44) Alinea così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(45) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(47) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 3, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. L'Ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.».

(49) Comma dapprima modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.».

## **Art. 15**

### *Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle **oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie**, istituite ai sensi della *L.R. 15 febbraio 1994, n. 8*, sono consentite con l'ausilio di **un solo cane** per cercatore.

2. La Regione può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico <sup>(53)</sup>.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse <sup>(54)</sup>.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianure e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21 <sup>(55)</sup>.

---

(53) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(54) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta [L.R. n. 17/2016](#).

(55) Articolo così sostituito dall'[art. 7, L.R. 25 giugno 1996, n. 20](#).

.